



COMUNE DI LODI

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI
CENTRI ESTIVI COMUNALI**

(approvato con delibera di Consiglio comunale n. 40 del 20/04/2023)





COMUNE DI LODI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali per la fruizione del servizio Centro Estivo e per la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi di gestione del servizio stesso.
2. Il Centro Estivo viene organizzato annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - Obiettivi.

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle attività di promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, in relazione alle risorse disponibili e ai costi gestionali, propone iniziative a carattere ricreativo e di animazione con l'obiettivo di offrire ai minori una molteplicità d'occasioni di crescita educativa anche durante il periodo estivo.
2. I Centri Estivi hanno lo scopo di dare concrete risposte alle esigenze delle famiglie impegnate in attività lavorative e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e del tempo libero dei figli, anche nel periodo delle vacanze estive.

Art. 3 - Destinatari del servizio.

1. Il Centro Estivo è attivato nel periodo di chiusura delle scuole e si svolge nelle sedi annualmente individuate dall'Amministrazione Comunale.
2. Annualmente verrà definito dall'Amministrazione Comunale il periodo di attivazione del servizio, il target d'età a cui il servizio viene rivolto e tutti gli aspetti organizzativi.

Art. 4 - Iscrizione al servizio.

1. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata on-line accedendo al sito istituzionale dell'ente entro i termini comunicati annualmente dal Comune.
2. Le domande di iscrizione inoltrate successivamente al termine indicato, potranno essere accolte, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 5.

Art. 5 - Criteri e priorità per l'accesso.

1. Sulla base della capienza delle sedi individuate, l'accesso al Centro Estivo è consentito prioritariamente a:
 - ✓ minori, residenti in Lodi, inseriti in nucleo familiare in particolare stato di disagio, previa relazione del Servizio Sociale Comunale;
 - ✓ minori con disabilità (L. 104/92) e/o Invalidità Civile (L. 102/09) residenti in Lodi;
 - ✓ ai minori residenti in Lodi, sulla base della data di presentazione della domanda di iscrizione.
2. Possono essere ammessi utenti NON residenti in Lodi, a fronte di eventuali posti disponibili.
3. L'ammissione ai Centri Estivi è comunque subordinata al saldo di eventuali debiti pregressi nei confronti del Comune, da parte dei genitori o gli esercenti la potestà, o da chi ha il minore in affidamento familiare, o da chi ne fa le veci, relativi alla fruizione del servizio stesso o di altri servizi scolastici (ristorazione, pre e post scuola, trasporto scolastico, asilo nido) anche a carico di fratelli, salvi i casi valutati dagli uffici dei Servizi Sociali.

Art. 6 - Tariffe e modalità di pagamento.

1. La frequenza al Centro Estivo è subordinata al pagamento di una quota di compartecipazione come previsto dalla delibera delle tariffe in vigore.



COMUNE DI LODI

2. Eventuali esenzioni dal pagamento verranno accolte solo su istanza dei Servizi Sociali del Comune presso cui risiede il minore. I minori non residenti saranno ammessi al servizio, solo qualora il Comune di residenza si impegni al pagamento della quota.
3. Per perfezionare l'iscrizione è necessario effettuare il pagamento anticipato delle settimane di frequenza richieste, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti annualmente. Il mancato pagamento entro i termini di scadenza costituisce rinuncia all'iscrizione.

Art. 7 - Rinuncia e rimborsi.

1. Non potranno essere richieste riduzioni per una frequenza parziale al servizio, fatti salvi i casi per i quali è stata effettuata una valutazione socio-economica-familiare da parte dei Servizi Sociali comunali.
2. Eventuali istanze di rinuncia al servizio devono essere presentate entro e non oltre una settimana prima dell'avvio del Centro Estivo e daranno diritto al rimborso della quota di frequenza.
3. Nel caso di assenza di almeno una settimana continuativa (dal lunedì al venerdì), verrà rimborsato solo il costo del pasto, previa richiesta scritta nei modi e nei tempi indicati dall'informativa pubblicata sul sito del Comune.
4. Nel caso di ricovero ospedaliero o malattia per 14 giorni consecutivi, tale da impedire la frequenza al Centro Estivo, si darà corso al rimborso della quota di frequenza, previa presentazione del certificato medico e richiesta scritta nei modi e nei tempi indicati dall'informativa pubblicata sul sito del Comune.

Art. 8 - Sospensione del servizio.

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere il servizio per cause di forza maggiore, senza che ciò comporti responsabilità a suo carico.

Art. 9 - Attività nei Centri Estivi.

1. Le attività ludico-ricreative del Centro Estivo sono diversificate e progettate sulla base dell'età evolutiva dei minori, sulla base degli ambienti a disposizione e sulla base degli obiettivi educativi e di sviluppo.
2. Le attività ludico-ricreative proposte all'interno del Centro Estivo sono organizzate in coerenza con un progetto educativo elaborato, annualmente, dall'ente gestore, sulla base di alcuni principi:
 - ✓ la socializzazione e il divertimento quali risposte ad un sano utilizzo del tempo libero;
 - ✓ l'apprendimento e lo sviluppo di competenze quale stimolo alla creatività, all'immaginazione, alla manipolazione, alla drammatizzazione, dando spazio alle varie forme di gioco e di attività motoria;
 - ✓ l'accoglienza ed il sostegno dell'inclusione in un clima di solidarietà;
 - ✓ il rapporto tra minori ed educatori improntato alla collaborazione e al rispetto reciproco;
 - ✓ il rapporto con l'ambiente, al fine di rafforzare il valore della tutela del pianeta.

Art. 10 - Interventi a sostegno.

1. L'Amministrazione Comunale favorisce l'integrazione e la partecipazione dei minori con disabilità alle attività del Centro Estivo, predisponendo per ciascun minore i necessari interventi a sostegno individuale, in base al tipo di disabilità accertata e alle esigenze concrete del minore, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione alle attività del Centro Estivo e promuovere l'inclusione.
2. Al fine di organizzare gli eventuali interventi di sostegno, le famiglie o i tutori devono consegnare copia della certificazione specialistica all'Ufficio Istruzione.



COMUNE DI LODI

3. Gli oneri derivanti dall'impegno di educatori per i minori con disabilità NON residenti saranno a carico del Comune di residenza, previo accordo con il suddetto Ente. Laddove il Comune di residenza non si faccia onere del servizio, il costo dell'assistenza individualizzata dovrà essere in carico alla famiglia.

Art. 11 - Condizioni di utilizzo.

1. Durante le attività i minori dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato. In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta da parte dell'operatore del servizio e riportante descrizione dettagliata dell'evento, il Comune, relativamente alla gravità del comportamento, adotterà i seguenti provvedimenti e sanzioni:
 - ✓ segnalazione alla famiglia;
 - ✓ ammonizione scritta;
 - ✓ sospensione dal servizio.
2. In caso di sospensione non sorge diritto al rimborso.
3. In caso di eventuali danni arrecati a cose e persone, verrà richiesto il risarcimento del danno ai genitori del minore, o a chi ne fa le veci, previa quantificazione dei danni stessi.

Art. 12 - Privacy.

1. L'Amministrazione Comunale utilizza i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.lgs. 196/2003 a esclusivi fini istituzionali ed in relazione all'organizzazione del Centro Estivo.
2. Per i suddetti fini i dati vengono trasmessi anche all'operatore incaricato della gestione del servizio.
3. Ai genitori in fase di istanza alla frequenza del servizio oggetto del presente Regolamento, viene fornita informazione di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003.

Art. 13 - Disposizioni finali.

1. Copia del presente Regolamento sarà consultabile dalle famiglie accedendo al sito internet istituzionale.

Art. 14 - Entrata in vigore e applicazione.

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune.